REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 ottobre 2001

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it.

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2001, n. 951.

Legge regionale n. 42/1997. Albo degli istituti culturali di «interesse regionale» per il triennio 2002-2004 Pag. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2001, n. 1072.

Approvazione dello schema del «Protocollo d'intesa tra Regione Lazio e Regione Ecclesiastica Lazio per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastici».

Pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2001, n. 1075.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2001, n. 1125.

Comune di Esperia (FR). Variante al P.R.G. per la realizzazione di un parcheggio in località «Morrone». Legge regionale n. 79/1978, legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, comma 5 e legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, artt. 5 e 6. (Delibera consiliare n. 14 dell'8 giugno 1999). Approvazione . Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 1246.

Costituzione e regolamentazione del Comitato per la gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili, istituito ai sensi dell'art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con legge regionale del 10 maggio 2001, n. 10, art. 229.

Pag. 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 settembre 2001, n. 1359.

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO D	AL PROCESS	O VERBALE DELLA	SEDUTA DEL	2 5 LUG. 2001	
	====		=========	===	
ADDI, 2 5 LUG.	2001 NE	LLA SEDE DEL CONSIG	ITO REGIONALE	TN VTA DELLA	DICANA
1301 - ROMA,	SI E' RIUNITA	A LA GIUNTA REGIONAL	E, COSI' COST	'ITUITA:	PISANA,
STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	
SIMEONI		Vice Presidente	IANNARILLI		Assessore
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	w
AUGELLO	Andrea	**	SAPONARO	Francesco	n
CIARAMELLETTI	-	"	SARACENI	Vincenzo Maria	ı "
DIONISI	Armando	w.	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	. "			
ASST	STE II. SECPE	TARIO Dott. Saverio	Cugaiana		
	OMISSIS		Guccione.		
ASSENTI:	ARAPEI	√ i			
ASSENTT:	MACL				
	DEL		1,049		
	DET	LIBERAZIONE N°	.072		
	·				
OGGETTO:		Approv	azione de	ello schem	a del
"Protocollo	d'intesa t	ra Regione Lazio	e Regione	Ecclesiasti	ca Lazio
		e la valorizza			
		- appartenenti			
ecclesiastic		appar cononer			
eccreateactc	•				
				1 /ICT	
				1 Note: 1	

OGGETTO: Approvazione dello schema del "Protocollo d'intesa tra Regione Lazio e Regione Ecclesiastica Lazio per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastici".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore — alla Cultura, Sport e Turismo;

PRESO ATTO delle intese sottoscritte in data 13 settembre 1996 e 18 aprile 2000 tra il Ministero per i beni culturali e ambientali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, relative alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche;

VALUTATA l'opportunità di stipulare una intesa tra la Regione Lazio e la Regione Ecclesiastica Lazio per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastici;

TENUTO CONTO del lavoro preparatorio svolto dal Direttore del Dipartimento Promozione della Cultura, Spettacolo, Turismo e Sport e dall'Incaricato regionale della Conferenza Episcopale Lazio;

VISTA la nota del 28 aprile 2001, con la quale l'Incaricato regionale della Conferenza Episcopale del Lazio ha trasmesso la "bozza" del Protocollo d'Intesa approvata dalla Conferenza Episcopale del Lazio;

RITENUTO di approvare lo schema del suddetto protocollo d'intesa che, allegato alla presente deliberazione e contraddistinto con la lettera "A", ne forma parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa fatta eccezione per le spese di registrazione del protocollo di intesa che rimarranno a carico dell'Amministrazione regionale;

VISTO il comma 32) dell'art.17 della legge 15.05.97 n. 127;

all'unanimità:

DELIBERA

- di approvare lo schema del protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Ecclesiastica Lazio concernente la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, che, allegato alla presente deliberazione e contraddistinto con la lettera "A", ne forma parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale alla firma del suddetto "protocollo di intesa" ed alla conseguente nomina dei componenti di parte non ecclesiastica della Commissione paritetica prevista dall'art. 6 dell'intesa;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi del comma 32) dell'art.17 della legge 15.05.97 n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

T*\$ 美国*** 11.18 11.

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

0 1 AGO. 2001

Allegato "A"

PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE LAZIO E REGIONE ECCLESIASTICA LAZIO PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO APPARTENENTI AD ENTI ED ISTITUZIONI **ECCLESIASTICI**

Vista la legislazione nazionale e regionale vigente;

Viste le Intese sottoscritte in data 13 settembre 1996 e in data 18 aprile 2000 tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e la Conferenza Episcopale Italiana;

PREMESSO

- che la valorizzazione dei beni e dei servizi culturali in ambito regionale è uno dei fini istituzionali della Regione Lazio;
- che la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici in ambito regionale rientra tra le finalità della Regione Ecclesiastica Lazio e che questa è governata collegialmente dalla Conferenza Episcopale composta dai Vescovi del Lazio, responsabili dei beni culturali di interesse religioso delle singole Diocesi del Lazio;
- che appare necessaria un'intesa tra Governo Regionale e Conferenza Episcopale Regionale al fine di coordinare gli interventi tesi alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla migliore fruizione dei beni culturali ecclesiastici del Lazio;

TRA

La REGIONE LAZIO, rappresentata dal Presidente On. Francesco Storace

E

La REGIONE ECCLESIASTICA LAZIO, rappresentata dal Presidente Card. Camillo Ruini

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

La Regione Lazio partecipa, nell'ambito delle proprie competenze, alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio culturale religioso della Regione Ecclesiastica Lazio in attuazione della legislazione regionale di settore e di ogni altra normativa applicabile a tal fine. In particolare, si individuano come compiti prioritari di collaborazione:

a) il concorso negli interventi di recupero e di restauro del patrimonio culturale appartenente ad

Enti Ecclesiastici;

- b) l'inventariazione, la catalogazione e la documentazione del patrimonio ecclesiastico monumentale, archeologico e artistico d'interesse religioso;
- c) il riordino, l'inventariazione e la fruizione del patrimonio archivistico ecclesiastico a fini di ricerca e divulgazione in campo storico;
- d) la catalogazione, l'arricchimento, la tutela e la fruizione del patrimonio ecclesiastico bibliografico e bibliotecario;
- e) l'allestimento e il riordino di musei di arte sacra appartenenti agli enti ecclesiastici.

Art. 2

La Conferenza Episcopale Laziale favorisce la pubblica fruizione del patrimonio culturale ecclesiastico per finalità culturali e didattiche, nel rispetto delle esigenze proprie di ciascun ente e di tutela dello stesso patrimonio. In particolare, si individuano come compiti prioritari di collaborazione:

- a) l'accesso al patrimonio culturale ecclesiastico, secondo modalità da concordare in base alle reciproche esigenze, per finalità di inventariazione, catalogazione, documentazione, ricerca e studio;
- b) la visita dei musei di arte sacra e la pubblica consultazione delle biblioteche ecclesiastiche secondo orari e modalità concordate tra il soggetto gestore e l'ente locale sulla base di criteri individuati dalla Commissione di cui all'art. 6.

Art. 3

Le forme, i modi ed i tempi degli interventi regionali vengono concordati tra Regione Lazio e Conferenza Episcopale Laziale nell'ambito della Commissione di cui al successivo art. 6. Per il perseguimento degli obiettivi comuni, la Regione Lazio e la Conferenza Episcopale Laziale promuovono altresì accordi e programmi congiunti con gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché con le Provincie, Comuni e altri Enti locali. Gli accordi attuativi sono presi tra la Regione Lazio e la Diocesi o tra il Comune e la Diocesi.

Art. 4

Le parti convengono di svolgere, ciascuna per la sfera di propria competenza, una azione di promozione tra gli Enti locali e le Diocesi per la realizzazione di piani locali di intervento e di valorizzazione dei beni culturali. Inoltre, favoriscono il reciproco scambio dei dati e delle informazioni in proprio possesso concernenti il patrimonio culturale ecclesiastico presente nel Lazio.

Paoina 7 di 3

Art. 5

La Regione Lazio partecipa al finanziamento degli interventi previsti dal presente accordo con le risorse indicate con le leggi di settore. Promuove altresì la partecipazione finanziaria di altri soggetti per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo.

Art. 6

Al fine di istruire i progetti, di armonizzare gli interventi, di individuare le risorse, di approfondire gli ambiti di collaborazione e di dare piena attuazione ai contenuti del protocollo d'intesa, è istituita una Commissione paritetica. La programmazione degli interventi e la verifica della gestione degli interventi avviene nell'ambito della Commissione.

La Commissione, presieduta dall'Assessore per le Politiche della Cultura, Sport e Turismo della Regione Lazio e dal Presidente della Commissione per i Beni Culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Laziale, o da loro delegati, è composta di due dirigenti della Regione Lazio, da un rappresentante di ognuna delle Provincie del Lazio, da un rappresentante del Comune di Roma e da otto incaricati diocesani e da un rappresentante della Soprintendenza Regionale del Lazio.

La Commissione dovrà essere convocata dai presidenti almeno tre volte l'anno.

Art. 7

Nel quadro della presente intesa il Direttore del dipartimento regionale competente e l'Incaricato regionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Laziale potranno assumere particolari accordi a livello operativo per specifici ambiti di merito.

Art. 8

La presente Intesa ha la durata di cinque anni e si intende rinnovata qualora una della parti non richieda di modificarla sei mesi prima della scadenza.

Il presente protocollo d'intesa entrerà in vigore dal momento in cui sarà sottoscritto da ambedue i contraenti.

Art. 9

Le spese di registrazione del presente Protocollo d'intesa sono a carico della Regione Lazio.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, il

Pagina 3 di 3